

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI VIA PAOLO BORSELLINO

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso del Campetto Sportivo Polivalente di Via Paolo Borsellino, destinato all'uso pubblico per favorire ed incentivare la promozione sociale, culturale e sportiva della comunità.

L'uso pubblico del Campetto Polivalente è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e dovrà essere garantito a tutti i cittadini.

L'amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere anche adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'Ufficio comunale al quale compete la gestione degli interventi di cui al presente Regolamento corrisponde all'Area Tecnica.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

a) impianto sportivo (o struttura sportiva): la struttura sportiva polivalente di Via Paolo Borsellino e attualmente destinata ad area ludica-ricreativa nonché alla pratica delle seguenti discipline sportive: calcetto e tennis;

b) concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, non superiore ad un anno;

c) concessione in gestione: il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;

d) canone: l'importo che il titolare della concessione di gestione dell'impianto deve corrispondere al Comune;

e) quote d'uso: l'importo che il titolare della concessione di uso dell'impianto deve corrispondere al Comune;

f) tariffe: le somme che il soggetto utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui alle precedenti lettere b) e c)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;

g) anno di attività sportiva il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

h) utenti: singoli cittadini, società ed associazioni sportive, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, scuole presenti nel territorio comunale ed, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

TITOLO II - GESTIONE E UTILIZZO

ART. 3 – TIPI DI GESTIONE

La gestione dell'impianto sportivo può avvenire:

in **forma diretta** mediante:

a) autorizzazione temporanea. In tal caso l'amministrazione comunale sostiene tutte le spese di funzionamento (manutenzione ordinaria e straordinaria) e di gestione attraverso la propria struttura amministrativa e gli utenti dovranno corrispondere direttamente al Comune le tariffe trattandosi di servizio a domanda individuale;

b) concessione in uso. In tal caso l'amministrazione comunale sostiene l'onere della manutenzione straordinaria e si fa carico del pagamento dei consumi relativi ai servizi di cui è dotato l'impianto sportivo (spese di energia elettrica, fornitura idrica, ecc.). L'utilizzo dell'impianto sportivo, la cui durata massima può essere pari ad un anno, è affidata a soggetti terzi che si assumono tutte le spese di pulizia, di custodia e di manutenzione ordinaria, obbligandosi, in cambio della riscossione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, a riconoscere al Comune un corrispettivo denominato "quota d'uso" determinato, in rapporto al periodo di uso dell'impianto, con perizia di stima da parte della competente Area Tecnica;

in **forma indiretta** mediante:

c) concessione di gestione a terzi. In tal caso l'amministrazione comunale sostiene l'onere della manutenzione straordinaria. La gestione dell'impianto sportivo, la cui durata massima può essere pari a cinque anni, è affidata a soggetti terzi che si assumono tutte le spese di funzionamento (pulizia, custodia, utenze, ecc.) e di manutenzione ordinaria, obbligandosi, in cambio della riscossione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, a riconoscere al Comune un corrispettivo denominato "canone" determinato con perizia di stima da parte della competente Area Tecnica.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia e/o di libero accesso agli utenti appartenenti alle fasce più deboli, di proprio interesse.

CAPO I - GESTIONE DIRETTA

ART. 4 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO MEDIANTE AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA E/O CONCESSIONE IN USO

L'utilizzo dell'impianto sportivo è subordinato ad apposito provvedimento di concessione in uso o di autorizzazione temporanea.

L'autorizzazione temporanea potrà essere richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport o motoria di base o, infine, per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale e potrà essere rilasciata in periodi e/o orari di scarso affollamento dell'impianto.

La concessione in uso o il provvedimento di autorizzazione temporanea, oltre ad indicare specificamente le attività autorizzate, prevedono l'esatto periodo temporale consentito per l'utilizzo dell'impianto ed i relativi orari.

Gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Possono utilizzare gli impianti sportivi comunali:

- a) tutti i cittadini singoli;
- b) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- c) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
- d) le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO

La concessione in uso dell'impianto - rilasciata agli utenti che ne fanno richiesta con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica - è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può riferirsi anche a periodi più brevi.

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina (calcetto o tennis) e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande per l'uso dell'impianto sportivo devono essere presentate all'Area Tecnica del Comune, di norma:

- a) con almeno 7 giorni d'anticipo per le iniziative a carattere occasionale;
- b) con almeno 15 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso concerne lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;
- c) entro il mese precedente all'inizio delle attività, qualora queste siano programmate su base annua o stagionale.

ART. 7 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

Ai fini del rilascio della concessione in uso, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:

- a) la qualità del richiedente, in conformità al disposto di cui al precedente art. 4;
- b) l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- c) l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere (calcetto o tennis);

- d) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- e) il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- f) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:

- ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al loro risarcimento;
- a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si trattasse di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- a contrarre, presso un apposito Istituto, idonea assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati e a non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

Ai fini del rilascio della concessione in uso, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:

- polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi commisurata alla durata del periodo di utilizzo;
- formale dichiarazione liberatoria del Comune da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso dell'impianto medesimo;
- atto costitutivo e statuto in caso di associazioni.

ART. 8 - PRIORITA 'PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza;
- programma delle attività svolte;
- programma delle attività da svolgere;
- numero degli atleti tesserati;
- data di presentazione dell'istanza.

A parità di condizioni, deve essere garantita priorità ai soggetti operanti senza fini di lucro.

Art. 9 – ORARI DI UTILIZZO

L'impianto sportivo, di norma, resta aperto per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi resta generalmente aperto solo per lo svolgimento di gare o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati di utilizzo dell'impianto sono specificati nelle relative convenzioni d'uso stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 10 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Comune provvede direttamente alla gestione dell'impianto sportivo assumendo l'onere della manutenzione straordinaria e facendosi carico del pagamento dei consumi relativi ai servizi di cui è dotato il medesimo impianto (energia elettrica, fornitura idrica, ecc.).

Rimangono invece a carico del titolare della concessione d'uso:

- gli oneri relativi alla pulizia, alla custodia ed alla manutenzione ordinaria;
- il versamento anticipato delle "quote d'uso" stabilite nell'atto di concessione secondo le modalità di cui al successivo art.15

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dal concessionario, senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra-sportive, è concesso o autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART. 12 – USO CORRETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO - DIVIETI

Gli utenti dell'impianto sportivo sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed, infine, ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto.

L'accesso all'impianto sportivo, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, scolari, ulteriori soggetti per i quali l'utilizzo è ammesso ai sensi della presente norma regolamentare, oltre che ai rappresentanti e funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa concessione o autorizzazione.

Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti, il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine il concessionario è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali secondo quanto stabilito nell'atto di concessione

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto, è tassativamente vietato all'utilizzatore:

- servirsi dell'impianto per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione d'uso o l'autorizzazione;
- non garantire la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- non fornirsi delle autorizzazioni e nulla osta di legge, ove necessari;
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi degli impianti avuti in uso;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 13 – AMMANCHI, FURTI E DANNO MATERIALI

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti dell'impianto sportivo e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli stessi od a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.

Il concessionario è tenuto ad eliminare ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o stati di pericolo.

ART. 14 – RINUNCIA – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) da parte del concessionario e/o del titolare dell'autorizzazione deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra-sportive di rilievo, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'amministrazione comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione al concessionario e/o al titolare dell'autorizzazione temporanea.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli

stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente. Per le sospensioni nulla è dovuto.

La concessione in uso o l'autorizzazione potranno essere revocate, anche parzialmente, prima della scadenza del termine finale indicato nelle stesse e senza alcun diritto di indennizzo, nelle ipotesi di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni prodotti dall'utente. A seguito della revoca, l'impianto potrà essere concesso in uso ad altro soggetto, nei limiti previsti dalla concessione revocata e dal presente regolamento.

Qualora si riscontri il mancato utilizzo degli impianti sportivi, senza giustificazione alcuna, sarà disposta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

ART. 15 – DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE E MODALITA 'DI PAGAMENTO – MOROSITA'

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe approvate dalla Giunta Comunale e differenziate a seconda del tipo di uso.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario che rimane obbligato a corrispondere anticipatamente al Comune un corrispettivo denominato "quota d'uso" stabilito nell'atto di concessione e determinato, in rapporto all'effettivo periodo di uso dell'impianto, con perizia di stima da parte del competente Responsabile del Servizio

Nell'impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile, una tabella indicante le tariffe vigenti.

La morosità nel pagamento delle quote d'uso comporta la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

ART. 16 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE (QUOTE D'USO)

L'uso degli impianti comunali è concesso o autorizzato, a titolo gratuito, agli Istituti scolastici del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed ai relativi orari, compresa l'attività pomeridiana ed ai soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e gli svantaggiati in ragione dello scopo solidaristico, senza finalità di lucro.

CAPO II – GESTIONE INDIRETTA

ART. 17 - MODALITA 'PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'amministrazione comunale, al fine di garantire una più efficiente ed efficace gestione può affidare - tramite convenzione - la gestione a terzi.

In presenza della gestione a terzi dell'impianto sportivo, il soggetto proprietario della struttura rimane il Comune, al quale si affiancano il soggetto gestore (concessionario della gestione) ed il soggetto utente.

La concessione in gestione dell'impianto sportivo potrà avvenire, in via preferenziale, a favore di:

- a) Società ed Associazioni sportive senza fini di lucro;
- b) Enti di promozione sportiva;
- c) Federazioni sportive nazionali.

ART. 18 – CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Per l'individuazione del soggetto concessionario si potrà tener conto dei seguenti criteri generali:

- rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- sede operativa e reclutamento sportivo nel territorio comunale;
- livello della struttura tecnico-sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico (qualificazione professionale degli operatori sportivi);
- risultati di rilievo ottenuti a livello nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
- svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive anche con riguardo ai minori o a categorie disagiate di utenti;
- numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
- anzianità di attività;
- miglioramento funzionale dell'impianto sportivo, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività di manutenzione.

ART. 19 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione dell'impianto sportivo non può avere una durata superiore a tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.

Decorso il termine convenuto, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di formale disdetta, essendo esclusa la tacita proroga o il tacito rinnovo.

ART. 20 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto affidato in gestione dall'amministrazione comunale.

La violazione dell'obbligo di cui sopra, comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 21 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dello spazio sportivo, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, perché vengano restituiti, alla scadenza della concessione, in stato di perfetta efficienza.

Il concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e/o distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione.

Il concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

Il concessionario, deve presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto.

Il concessionario deve mettere a disposizione del Comune, su comunicazione con congruo anticipo effettuata da quest'ultimo, l'impianto sportivo allorché il suo utilizzo necessita per manifestazioni organizzate dal medesimo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Il concessionario si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni meteorologiche avverse, senza nulla a pretendere dal Comune concedente.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

Il concessionario, che intenda avvalersi di lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 22 – SERVIZI ACCESSORI

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno dell'impianto sportivo oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale, pena la revoca della concessione.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

ART. 23 – ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune provvede al mantenimento delle certificazioni di agibilità dell'impianto.

Salva diversa previsione nell'atto di convenzione, il Comune effettua a sua cura e spesa, con preavviso di almeno 60 giorni, le opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno tre mesi, da inoltrare all'amministrazione comunale.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'amministrazione comunale, la quale, effettuate le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

ART. 24 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione in gestione dell'impianto sportivo, prevista dal presente Regolamento.

Il Concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono, a qualsiasi titolo, al suddetto impianto.

L'amministrazione comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

ART. 25 – REVOCA DELLA CONCESSIONE - RECESSO DEL CONCESSIONARIO – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo concesso.

La concessione potrà essere, altresì, revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il concessionario abbia a pretendere, eccettuata – nel caso di impianti con rilevanza economica - la restituzione dei canoni pagati, limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione comunale.

Nei casi di recesso del concessionario o di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo

dell'impianto, il Comune potrà concedere in gestione l'impianto ad altro soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, che ha già presentato istanza nell'ambito della procedura di evidenza pubblica di cui al successivo articolo 26.

ART. 26 – MODALITA 'PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo avviene tramite procedura di evidenza pubblica.

L'amministrazione comunale pubblicizza l'iniziativa attraverso apposito "avviso pubblico", individuando il concessionario tra i soggetti che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel medesimo avviso.

La concessione dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'amministrazione comunale;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- oneri di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- manutenzione straordinaria dell'impianto a carico del Comune, oppure a carico del Concessionario (in tal caso viene detratto il costo del relativo canone).

ART. 27 – CANONE DI UTILIZZO

Nella convenzione è fissato il canone di utilizzo a carico del concessionario.

Il canone dovrà essere versato annualmente, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

ART. 28 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative a:

- a) custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali e delle attrezzature costituenti la struttura;
- b) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
- c) energia elettrica, acqua ed eventuale riscaldamento;

Il concessionario assume la responsabilità per danni, infortuni e rischi che possano derivare, dagli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature, alla funzionalità degli stessi.

Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

TITOLO III - VIGILANZA

ART. 29 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Chiunque fruisca dell'impianto sportivo è tenuto alla corretta utilizzazione dello stesso ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il titolare di autorizzazione temporanea, di concessione di uso o di gestione è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

Il concessionario della gestione e quello dell'uso per quanto di competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell'impianto sportivo conferito.

Al Comune compete - in vigenza della concessione o dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo - di vigilare:

- sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori;
- sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento ed alla convenzione;
- sul rispetto dei limiti del provvedimento concessorio o autorizzatorio.

L'opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nell'uso e/o nella gestione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune, e l'adozione dei conseguenti atti, i concessionari e chiunque altro, a termini del presente Regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente a quanto verrà loro disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicitare i loro effetti sui contenuti del presente Regolamento, le rendono direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del Regolamento.

L'interpretazione di singole norme o disposizioni del presente Regolamento è attuata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 31 – ABROGAZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento medesimo.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.